



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it


Roma, 11 novembre 2025

Alle Società affiliate
Ai Tesserati

COMUNICATO

Oggetto: Regolamento Organico FIS

Si pubblica il nuovo Regolamento Organico FIS, approvato dal Consiglio federale nella sua riunione del 26 settembre 2025 e ratificato dalla Giunta Nazionale del Coni con la delibera n. 296 del 29 ottobre 2025.


Il Segretario Generale
Marco Cannella

1 Allegato

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA



REGOLAMENTO ORGANICO

INDICE

LIBRO I	GENERALITA'	PAG. 3
LIBRO II	AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO	PAG. 3 – 10
LIBRO III	ORGANI CENTRALI	PAG. 11 – 14
LIBRO IV	ORGANI TERRITORIALI	PAG. 15 – 22
LIBRO V	STRUTTURE FEDERALI CENTRALI	PAG. 22 – 23
LIBRO VI	GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE	PAG. 23 - 29
LIBRO VII	IL SEGRETARIO GENERALE	PAG. 29
LIBRO VIII	PROCEDURE ELETTORALI	PAG. 30– 32
LIBRO IX	ATTIVITA' AGONISTICA	PAG. 32 – 35
LIBRO X	NORME FINALI	PAG. 35

LIBRO I

GENERALITA'

SEZIONE I

Organizzazione della FIS

Art. 1

Norma generale

1. Il Regolamento Organico è deliberato dal Consiglio Federale e entra in vigore con l'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI, con durata a tempo indeterminato, sino a quando non venga in tutto o in parte modificato dallo stesso organo che lo ha deliberato.

LIBRO II

L'AFFILIAZIONE E IL TESSERAMENTO

SEZIONE I

Gli Affiliati

Art. 2

Requisiti per l'affiliazione

1. Può chiedere di affiliarsi alla FIS la società, l'associazione, il gruppo sportivo o la sezione di polisportiva, avente i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, che svolga attività schermistica, escludendo dai propri scopi ogni fine di lucro, prevedendo, inoltre, che i proventi dell'attività non possano in nessun caso essere divisi tra gli associati. Tali soggetti nel presente regolamento sono definiti con il termine di "Affiliato".

2. Per ottenere l'affiliazione alla FIS il richiedente deve produrre l'atto costitutivo e lo Statuto e laddove richiesto il Regolamento di sezione in caso di Polisportiva. Lo Statuto deve essere conforme all'art. 4, comma 3, lettere b), c), d) e) ed f) dello Statuto della FIS ed ai Principi fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA emanati dal CONI.

L'approvazione ai fini sportivi dello Statuto è effettuata dal Consiglio Federale.

3. Non sono ammessi statuti che prevedano l'adozione di voti plurimi.

4. Il richiedente, oltre a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto deve:

a) disporre di un locale idoneo all'esercizio della scherma, secondo le specifiche del successivo art. 10;

b) avere la disponibilità di almeno un tecnico federale, riconosciuto dalla FIS ai sensi dell'art. 1 comma 11 dello Statuto, salvo deroga del Consiglio Federale in relazione a particolari e motivate situazioni geografiche a condizione che:

- non sia l'unico tecnico federale per più di due Affiliati;

- i due Affiliati non distino più di 200 chilometri l'uno dall'altro.

Per gli Affiliati che praticano solo attività paralimpica il Tecnico deve essere un Tecnico federale abilitato per la categoria;

c) possedere una casella di posta elettronica certificata.

Art. 3

Domanda di affiliazione

1. Il Consiglio Federale delibera l'accoglimento della domanda di affiliazione, previo accertamento positivo dei requisiti per il riconoscimento, presentata sull'apposito modulo da richiedere alla Segreteria Federale. La richiesta deve essere preventivamente sottoposta all'esame del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che deve esprimersi entro sette giorni dal ricevimento. Il Presidente o il Delegato, avvalendosi eventualmente di membri del Consiglio Regionale o del Delegato Provinciale, deve verificare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h) dello Statuto.
2. La verifica della rispondenza dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'eventuale Regolamento di sezione alle norme dell'ordinamento sportivo è effettuata dalla Segreteria Federale, che riferisce tempestivamente al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale può delegare ad un suo componente le funzioni preventive di controllo volte ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) dello Statuto.
3. Le domande possono essere presentate alla FIS dal 15 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. Gli effetti dell'affiliazione, ai soli fini addestrativi ed agonistici, si protraggono fino al 15 settembre successivo.
4. La Segreteria Federale accetta le domande di affiliazione che presentino una documentazione completa e conforme, in ordine alle quali il Consiglio Federale delibera nella prima riunione utile.
5. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante - il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento dell'Affiliato al vincolo di giustizia previsto dallo Statuto - e deve essere corredata dai seguenti documenti in doppia copia, sottoscritti dal legale rappresentante:
 - a) atto costitutivo, Statuto sociale ed eventuale Regolamento di sezione;
 - b) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
 - d) elenco nominativo dei soci tesserati FIS;
 - e) descrizione degli impianti a disposizione;
 - f) indicazione dell'indirizzo di posta certificata.
6. Il Consiglio Federale si riserva di far produrre al richiedente, prima dell'accoglimento della domanda, la documentazione comprovante il possesso del requisito dell'eleggibilità alle cariche sociali di uno o di tutti i componenti gli organi direttivi.
7. La mancata accettazione della domanda è comunicata al richiedente con la relativa motivazione. L'efficacia dell'affiliazione decorre dalla data della delibera del Consiglio Federale con cui si accoglie la domanda.

Art. 4

Mancato accoglimento della domanda di affiliazione

1. In caso di mancato accoglimento della domanda per carenza di requisiti o mancanza di documentazione, la Segreteria Federale notifica al richiedente le correzioni da apportare per riproporre la domanda al Consiglio Federale nella sua prima seduta utile. Ove a ciò non venisse provveduto entro 60 giorni dalla notifica, la domanda viene respinta e la quota di affiliazione, se già versata, rimborsata al richiedente. Contro il diniego di affiliazione, così come contro la revoca della medesima, il richiedente può ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 5

Denominazione sociale

1. Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative, il buon costume e l'ordine pubblico.
2. La FIS non accetta domande di affiliazione che prevedono una denominazione identica a quella di un altro Affiliato.

Art. 6

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIS spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati alla FIS come dirigenti per l'anno in corso.

Art. 7

Fusione di Affiliati

1. Il progetto di fusione tra due o più Affiliati, che devono appartenere alla stessa regione, deve essere proposto per l'approvazione al Consiglio Federale.
2. Alla domanda devono essere allegati i verbali delle Assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo del nuovo Affiliato che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione. In tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'Affiliato incorporante. I rapporti economici fra le società interessate e fra le stesse e soggetti terzi, ivi compresa la Federazione, sono regolamentati secondo le norme del codice civile.
3. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi dell'Affiliato incorporante, fatti salvi i diritti sportivi di maggior grado e i diritti economici degli Affiliati che partecipano alla fusione.
4. In caso di fusione sono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado degli Affiliati interessati alla fusione, fatti salvi i diritti economici degli Affiliati che partecipano alla fusione.
5. Gli atleti tesserati per gli Affiliati interessati alla fusione semplice o per incorporazione saranno tesserati al nuovo Affiliato per la parte residua dell'anno agonistico.

Art. 7 bis

Cessione di ramo d'azienda

1. In caso di cessione di ramo d'azienda, sono riconosciuti i diritti sportivi di uno solo degli Affiliati, fatti salvi i diritti economici ceduti, previa notifica della cessione d'azienda alla Federazione.

Art. 8

Comunicazione delle variazioni

1. Previa comunicazione al Presidente del Comitato Regionale o al Delegato Regionale, le variazioni di denominazione sociale, modifiche di Statuto, trasferimenti di sede, indirizzo PEC, incorporazioni, fusioni e mutamenti nella composizione degli organi societari, debbono essere trasmessi a mezzo raccomandata o PEC alla FIS entro 15 giorni dalla data di assunzione della delibera. Fa fede il timbro di spedizione postale o la data di accettazione della PEC.
2. Le variazioni riguardanti il cambio di denominazione, la fusione e l'incorporazione, devono essere trasmesse al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dalla Segreteria Federale.

Art. 9

Riaffiliazione

1. La domanda di riaffiliazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno agonistico.
2. L'accoglimento della domanda di riaffiliazione, presentata su apposito modulo, è competenza del Consiglio Federale.

Art. 10

Idoneità dei locali

1. Sono considerati locali idonei all'esercizio della scherma, ai fini dell'art. 2 del presente Regolamento, quelli indicati all'art. 4 comma 3 lettera h) dello Statuto. Nel caso non vi sia disponibilità di pedane, la pavimentazione deve essere adeguata allo svolgimento di attività sportive. I locali devono avere la dimensione minima di metri 12 per metri 4, altezza minima di metri 3, e la disponibilità di spogliatoi e servizi separati per uomini e donne.
2. Gli Affiliati che svolgono attività paralimpica devono disporre di locali privi di barriere architettoniche.

Art. 11

Utilizzo dei locali

1. Negli stessi locali non può svolgere attività più di un Affiliato. Pertanto, i nuovi Affiliati non possono richiedere l'affiliazione presentando la disponibilità di locali già utilizzati da un altro Affiliato, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 lettera h) dello Statuto.
2. Nel caso di locali utilizzati da più di due Affiliati e di contenzioso su chi abbia diritto alla permanenza, il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice sulla base di anzianità e solidità dell'Affiliato, attività agonistica svolta, numero degli iscritti e di ogni altro utile elemento.

Art. 12

Tecnici federali

1. Sono ritenuti idonei per affiliare e/o riaffiliare una società ai sensi dell'art. 2, comma 4 lettera b) del presente Regolamento tutti coloro che, nel rispetto dell'articolo 1 comma 11 dello Statuto federale, abbiano rinnovato il certificato di licenza o abilitazione SNaq di Tecnico federale di II Livello-Allenatore o Tecnico federale di III Livello-Allenatore Capo-o Istruttore CIP per le società che praticano la scherma paralimpica, siano iscritti nella Lista Tecnica Federale. Essi non possono svolgere la funzione di Tecnico per più di due Affiliati.

Art. 13

Doveri degli Affiliati

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 dello Statuto, gli Affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali ed in particolare:
 - a) curare la piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nello Statuto, nelle disposizioni federali e nei regolamenti FIE;
 - b) quando cessano, per qualsiasi motivo di fare parte della FIS, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa, restando tutti i componenti dell'ultimo consiglio direttivo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli organi competenti della FIS;
 - c) provvedere a che i loro dirigenti, atleti, soci, tecnici federali, siano tesserati nel rispetto delle regole e delle norme federali;
 - d) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
 - e) provvedere al pagamento, nei tempi stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIS per qualsiasi causa;
 - f) comunicare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni adottate a loro carico dagli

organi di giustizia e vigilare sulla conseguente corretta esecuzione;
g) fornire ai propri iscritti la necessaria assistenza tecnica e favorirne l'attività agonistica.

SEZIONE II

Cessazione di appartenenza alla FIS

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per quanto concerne le ipotesi di cessazione di appartenenza alla FIS, recesso e mancata riaffiliazione, scioglimento volontario, incorporazione, fusione e revoca dell'affiliazione, si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto.

SEZIONE III

Tesseramento alla FIS

Art. 15

Unicità del tesseramento

1. I tesserati possono partecipare alle attività sociali per un solo Affiliato.
2. I tecnici federali che svolgono attività per più di un Affiliato e non siano tesserati direttamente, ai sensi del seguente art. 16, comma 5, possono essere comunque tesserati da un solo Affiliato.

Art. 16

Modalità di tesseramento

1. Il Consiglio Federale fissa le modalità di tesseramento. Gli Affiliati devono inviare alla Segreteria della FIS, a mezzo di un apposito modulo, la lista completa con nome, cognome ed indirizzo dei soci che devono essere tesserati, specificando la categoria di tessera richiesta per ciascuno ed allegando le quote di tesseramento. Per i nuovi tesserati va altresì compilata e inviata alla FIS la scheda anagrafica individuale.
2. La quota di tesseramento per le varie categorie viene fissata annualmente dal Consiglio Federale e comprende la quota relativa all'assicurazione contro gli infortuni (escluse le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale).
3. Il tesseramento alla FIS può essere richiesto dal 15 luglio di ogni anno al 30 giugno successivo.
4. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, è tenuto a chiedere la tessera della FIS, tramite un Affiliato, chiunque intenda:
 - a) praticare attività sportiva presso l'Affiliato
 - b) partecipare alle gare di scherma;
 - c) adempiere alla funzione di aspirante arbitro;
 - d) assumere cariche direttive presso gli Affiliati ed occupare una carica nell'ambito della FIS;
5. I Tecnici federali possono tesserarsi direttamente o attraverso gli Affiliati e vengono inseriti nei rispettivi Albi; gli Ufficiali di gara devono chiedere il tesseramento tramite il GSA.

Art. 17

Tessere federali

1. Le tessere federali sono:
 - a) tessera di Dirigente
 - b) tessera di Atleta
 - c) tessera non agonistica

- d) tessera di Socio
- e) tessera di Arbitro o di Aspirante Arbitro
- f) tessera di Direttore di Torneo
- g) tessera di Tecnico federale
- h) tessera di Dirigente Federale o di Componente gli Organi di Giustizia
- i) tessera di Stella al Merito Sportivo o Medaglia al Valore Atletico della FIS
- l) tessera di Presidente Onorario o di Membro d'onore della FIS
- m) tessera di Tecnico delle armi
- n) tessera di collaboratore
- o) tessera di Procuratore federale

2. Le tessere sono rispettivamente rilasciate come segue:

- a) tessera di Dirigente: al socio componente l'organo direttivo dell'Affiliato;
- b) tessera di Atleta: al socio dell'Affiliato che ne abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica, solo previo deposito presso l'Affiliato del certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- c) tessera non agonistica: a coloro che praticano attività schermistica non agonistica ed amatoriale, solo previo deposito presso l'Affiliato del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- d) tessera di Socio: su richiesta, a coloro che partecipano all'attività dell'Affiliato senza svolgere attività sportiva né dirigenziale;
- e) tessera di Arbitro o Aspirante Arbitro: a tutti coloro che sono inseriti nella relativa sezione dell'Albo GSA di cui al successivo articolo 82;
- f) tessera di Direttore di torneo: a tutti coloro che sono inseriti nella relativa sezione dell'Albo GSA di cui al successivo articolo 89;
- g) tessera di Tecnico federale: a tutti coloro che intendono praticare l'insegnamento della scherma e iscriversi nella Lista Tecnica Federale;
- h) tessera di Collaboratore: a tutti coloro che sono inseriti negli specifici elenchi per i collaboratori che non esercitano l'insegnamento della scherma.
- i) tessera di Tecnico delle armi: a tutti coloro che sono inseriti negli specifici elenchi.

3. Le tessere di cui ai punti h), i), l) e o) del comma 1, sono rilasciate dalla FIS a chi ricopre le cariche relative.

4. In deroga al comma 3, i soggetti ivi indicati, nonché gli Ufficiali di gara ed i Tecnici federali che vogliono partecipare all'attività agonistica debbono essere tesserati attraverso un Affiliato.

Art. 18

Tesseramento di cittadino di nazionalità non italiana

1. Il cittadino di nazionalità non italiana può essere tesserato a condizione che il suo status sportivo, derivante da esistenti vincoli con altri Enti e/o Federazioni straniere, non sia incompatibile con la normativa federale e sia conforme alle disposizioni dettate dal CONI in tema di tesseramento degli atleti stranieri e alla vigente legislazione nazionale.

2. Il cittadino di nazionalità non italiana, munito di tessera di atleta, può partecipare all'attività agonistica in conformità a quanto disposto dal Consiglio Federale nelle disposizioni per l'attività agonistica.

Art. 19

Tesseramento di Tecnici Federali

1. Coloro che abbiano conseguito un titolo, nel rispetto dell'art.1 comma 11 dello Statuto

federale di abilitazione all'insegnamento della scherma, per esercitare tale attività in ambito federale o societario, devono tesserarsi alla FIS ai fini dell'iscrizione nella Lista tecnica Federale.
2. Ai sensi del quadro normativo vigente, il Coni provvede in merito alla qualifica di Tecnico conseguita all'estero.

SEZIONE IV

Rapporti con l'Affiliato

Art. 20

Doveri degli schermatori verso l'Affiliato

1. Lo schermatore che si tesserà presso un Affiliato assume i seguenti obblighi:
 - a) partecipare a tutte le prove a squadre e individuali per le quali viene iscritto dall'Affiliato;
 - b) non partecipare alle prove a squadre e individuali che gli vengono vietate a meno che per esse non disponga diversamente il Presidente della FIS;
 - c) rispondere alle convocazioni della FIS;
 - d) prendere parte agli allenamenti previsti ed all'attività sociale;
 - e) collaborare, con lealtà e disciplina, con i dirigenti dell'Affiliato;
 - f) osservare il Codice di Comportamento sportivo e quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto.

Art. 20 bis

Doveri dei tesserati verso l'Affiliato

1. Ai doveri di cui alle lettere e) e f) dell'art. 20 sono comunque tenuti coloro che si tesserano presso l'Affiliato.

Art. 21

Durata del vincolo

1. La disciplina del vincolo riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera di atleta.
2. Lo schermatore è vincolato con un Affiliato dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 22

Limitazione all'attività sportiva

1. All'atleta che non si trovi nella condizione di cambiare l'Affiliato cui è vincolato, ma ne abbia manifestato la volontà, non può essere inibita l'attività schermistica da parte dell'Affiliato di appartenenza.

Art. 23

Scioglimento del vincolo

1. Lo schermatore che intende cambiare Affiliato può farne richiesta in ogni momento conseguendo immediatamente lo scioglimento del vincolo.
2. Qualora lo schermatore abbia già partecipato ad almeno una gara (sia individuale che a squadre), facente parte dell'attività ufficiale del calendario federale secondo quanto stabilito annualmente dalle disposizioni per l'attività agonistica, lo scioglimento del vincolo si produce dal 1 settembre successivo, salvo quanto previsto nei successivi articoli 25 e 26.

Art. 24

Atleti militari

1. L'atleta tesserato per un Affiliato, di cui all'art. 4 comma 4 dello Statuto, non può chiedere che i benefici derivanti dalla propria attività schermistica siano trasferiti a società diversa da quella di provenienza o di allenamento.

Art. 25

Trasferimenti nell'anno schermistico

1. E' vietato effettuare più di un trasferimento ad altro Affiliato per ciascun anno schermistico, salvo il caso di tesseramento per un gruppo sportivo di cui all'art. 4 comma 4 dello Statuto.
2. E' vietato partecipare all'attività ufficiale nello stesso anno agonistico per Affiliati diversi, salvo quanto previsto dal precedente comma.

Art. 26

Effetti della cessazione dell'affiliazione

1. Qualora un Affiliato cessi di appartenere alla FIS, ogni suo tesserato potrà richiedere il passaggio ad altro Affiliato con decorrenza dalla data da cui ha effetto la cessazione. In tale caso i punteggi eventualmente acquisiti dal tesserato sono dalla stessa data attribuiti al nuovo Affiliato a cui si vincola.
2. Ai fini dell'attribuzione del diritto di voto di cui all'art. 17, comma 4 dello Statuto, non si considera l'attività agonistica svolta da atleti tesserati provenienti da altri Affiliati negli ultimi dodici mesi.

SEZIONE V

Aggregazione

Art. 27

Gruppi aggregati

1. Possono essere aggregati alla FIS senza conseguire l'affiliazione e senza diritto di voto, i Gruppi aggregati che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti in forma di associazione, dotata di personalità giuridica oppure non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
 - b) essere costituiti in forma di società. Alle società di capitali è fatto obbligo che lo statuto preveda espressamente che gli utili vengano interamente investiti nella società per il perseguimento dei fini sportivi.
2. L'aggregazione è deliberata dal Consiglio Federale. Il richiedente deve presentare domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti.
L'aggregazione ha validità annuale e viene concessa e rinnovata con le stesse modalità dell'affiliazione di cui all'art. 4 dello Statuto. Non si applicano le disposizioni degli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

LIBRO III

GLI ORGANI CENTRALI

SEZIONE I

L'Assemblea Nazionale

Art. 28

Convocazione

1. L'avviso di convocazione, previsto all'art. 18 dello Statuto, contiene luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno e composizione della Commissione Verifica Poteri.
2. L'elenco degli Affiliati e dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali eletti nelle Assemblee Regionali ammessi con diritto di voto è comunicato dalla Federazione contestualmente alla convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto.

Art. 29

Partecipazione all'Assemblea, rappresentanza e deleghe

1. Ciascun Affiliato è rappresentato in Assemblea dal proprio Presidente, ovvero da altro tesserato FIS facente parte dell'Organo Direttivo che abbia ricevuto mandato sottoscritto dal Presidente.
2. Partecipano all'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali eletti ai sensi dell'art. 63 dello Statuto e 103 del presente Regolamento.
3. Le cariche di Presidente o di Consigliere dell'Affiliato debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni di variazione sopravvenute, pervenute alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
4. La partecipazione, il diritto di voto e la possibilità di ricevere deleghe sono regolati dagli artt. 17 e 20 dello Statuto.

Art. 30

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 8 dello Statuto, è organo permanente dell'Assemblea e si insedia almeno due ore prima della medesima. I suoi componenti non possono essere candidati, né partecipare attivamente alle votazioni.
2. I suoi compiti sono:
 - a) verificare la regolarità delle deleghe, richiedendo, ove necessario, idonea documentazione di riconoscimento;
 - b) ammettere al voto i rappresentanti e i delegati in possesso dei requisiti necessari;
 - c) risolvere, anche assunte in via d'urgenza le necessarie informazioni, ogni controversia insorta in tema di deleghe, di sussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di voto e di ogni altra questione concernente l'elettorato attivo e passivo;
3. La Commissione decide senza appello ed a maggioranza dei suoi componenti.
4. La Commissione si avvale, per l'espletamento dei compiti, delle risultanze fornite dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita indicazione dei provvedimenti adottati per la risoluzione delle controversie.
5. La Commissione redige e presenta al Presidente dell'Assemblea l'elenco degli Affiliati e dei

rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali aventi diritto di voto, controlla tutte le presenze in Assemblea, riportando l'elenco degli Affiliati e dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali, con l'indicazione dei voti presenti e l'elenco degli Affiliati non aventi diritto di voto.

6. La Commissione espleta i suoi compiti durante l'intero corso dei lavori assembleari.

Art. 31

Ricorsi per omessa o errata attribuzione del diritto di voto

1. Nei casi di esclusione dall'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto di cui all'art. 28 del presente Regolamento o di errata attribuzione del diritto di voto, è ammessa impugnazione al Tribunale federale nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento CONI per le impugnazioni avverso le tabelle voti e le candidature, così come previsto dall'art. 18 comma 2 dello Statuto federale.

Art. 32

Nomina ed attribuzioni degli Organi Assembleari

1. Gli Organi Assembleari, Presidente, Vice Presidente e Commissione Scrutinio – composta da 3 a 5 membri - eletti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto all'inizio dell'Assemblea - possono essere eletti per acclamazione solo in caso di unanimità; diversamente si procede con voto palese.

2. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori assembleari, curando che gli stessi si svolgano nel rispetto del principio di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente possibile, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente:

a) può proporre l'adozione di regole di funzionamento assembleare, ivi comprese le modalità di scrutinio;

b) informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri;

c) cura che gli argomenti all'ordine del giorno vengano trattati nella successione indicata nell'avviso di convocazione, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano varianti, che debbono essere sottoposte alla decisione dell'Assemblea e da essa deliberate insindacabilmente;

d) ha facoltà di prefissare la durata di ciascun intervento;

e) proclama i risultati delle singole votazioni;

f) esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea;

g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 33

Votazioni, scrutini e deliberazioni

1. Le votazioni su ciascun argomento all'ordine del giorno, le cui modalità sono stabilite dall'Assemblea, possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

2. La nomina a cariche onorifiche o assembleari può avvenire per acclamazione solo se all'unanimità.

3. Il computo dei voti è affidato alla Commissione Scrutinio di cui all'art 18 comma 11 dello Statuto, composta da tre a cinque membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'apertura dei lavori. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.

4. Le schede delle votazioni debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

5. Si considerano voti attribuiti quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti, con le variazioni apportate in seguito ai ricorsi di cui al precedente art. 31.
6. Si considerano voti presenti all'atto della costituzione dell'Assemblea quelli che in tale momento risultano registrati dalla Commissione Verifica Poteri.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con le maggioranze indicate nell'art. 21 dello Statuto.

Art. 34

Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario Generale o, in caso di Assemblea Straordinaria, dal notaio e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea; deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla chiusura dell'Assemblea a cura della Segreteria Federale che nello stesso termine ne dovrà trasmettere copia alla Segreteria Generale del CONI.
2. Ciascun Affiliato e ciascun rappresentante di Atleti e Tecnici federali ha facoltà di prendere visione del verbale e di averne copia.
3. Eventuali ricorsi in materia devono essere presentati alla Corte Federale di Appello entro 7 giorni dalla pubblicazione del verbale.

SEZIONE II

Il Presidente della Federazione

Art. 35

Competenze e attribuzioni del Presidente della Federazione

1. Le competenze e le attribuzioni del Presidente della Federazione sono quelle previste dallo Statuto. Egli coordina le attività federali avvalendosi del Segretario Generale.

SEZIONE III

Il Consiglio Federale

Art. 36

Funzionamento

1. Le deliberazioni del Consiglio Federale avvengono con voto palese, salvo quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri presenti, ritengano di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.
2. Il Segretario Generale, nell'ambito delle sue competenze:
 - a) fornisce al Consiglio Federale chiarimenti e delucidazioni sui singoli argomenti in discussione;
 - b) redige il verbale di ciascuna seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
3. Il verbale è approvato immediatamente o in apertura della prima seduta successiva.

Art. 37

Riunioni in forma telematica

1. L'esecuzione di riunioni in forma telematica è consentita a condizione che tutti i componenti il Consiglio Federale siano dotati di strumenti audiovisivi atti a comunicare reciprocamente e che la Segreteria Federale possa registrare l'intero svolgimento della riunione su supporti informatici.
2. Entro la data della riunione successiva, la Segreteria Federale invia agli interessati il verbale

<p>della riunione ricavato dalla registrazione.</p> <p>3. Non può aver luogo una riunione in forma telematica quando si debba procedere a voto segreto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p style="text-align: center;">Obblighi di pubblicazione</p> <p>1. Le delibere adottate dal Consiglio Federale nonché i dati e i documenti federali sono pubblicati nel rispetto delle indicazioni fornite dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali, ai sensi del quadro normativo vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p style="text-align: center;">Compensi ai Consiglieri</p> <p>1. I componenti del Consiglio Federale prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo quanto previsto all'art. 34, comma 3 dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Comitati e Gruppi di lavoro</p> <p>1. Il Consiglio Federale può costituire o avvalersi di Comitati o Gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici eventi, o nominare componenti di Comitati o Gruppi di lavoro indipendenti, definendone i compiti e la durata.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE IV</p> <p style="text-align: center;"><u>Il Consiglio di Presidenza</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p style="text-align: center;">Modalità di elezione</p> <p>1. Ove costituito, i componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti nella prima riunione utile del Consiglio Federale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;">Integrazione del Consiglio di Presidenza</p> <p>1. Il Consiglio Federale, in caso di decadenza o dimissioni:</p> <p>a) di un componente rappresentante degli Affiliati procede a elezione suppletiva;</p> <p>b) di un componente rappresentante degli Atleti, procede, se necessario, alla sostituzione con l'altro rappresentante degli Atleti in Consiglio Federale o, in mancanza e in deroga a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 dello Statuto, a elezione suppletiva di un altro componente del Consiglio Federale;</p> <p>c) del componente rappresentante dei Tecnici federali, procede, in deroga a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 dello Statuto, all'elezione di un altro componente del Consiglio Federale.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE V</p> <p style="text-align: center;"><u>Il Collegio dei Revisori dei Conti</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p style="text-align: center;">I Revisori dei Conti</p> <p>1. La candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere proposta a norma degli artt. 31 e seguenti dello Statuto e 96 e seguenti del presente Regolamento.</p>

LIBRO IV

GLI ORGANI TERRITORIALI

SEZIONE I

Generalità

Art. 44

Organi Territoriali - Scopi e finalità

1. Gli Organi territoriali, Regionali o Provinciali della FIS, sono indicati all'art. 16, comma 3 dello Statuto
2. Coordinano l'intera attività, sia agonistica che di propaganda, in conformità alle disposizioni e direttive del Consiglio Federale.
3. Operano altresì in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIS.
4. Nell'ipotesi di costituzione di un nuovo Comitato, il Consiglio Federale, con la stessa delibera istitutiva, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne le strutture.
5. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Federale, su iniziativa del Presidente Federale.
6. Se la costituzione del nuovo Consiglio territoriale non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, le strutture elette durano in carica fino al termine di quello in corso.

Art. 45

Elezioni degli Organi territoriali

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i componenti dei Consigli Regionali devono essere eletti con votazioni separate, nell'ordine stabilito dagli artt. 43 e seguenti dello Statuto.
2. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi come previsto dall'art. 64 dello Statuto.
3. Per l'elezione dei membri dei Consigli, risultano eletti coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti nelle rispettive assemblee di affiliati, Tecnici ed Atleti, tenuto conto del rispetto delle quote di genere secondo quanto previsto dai Principi Generali del CONI.
4. A parità di voti viene nominato il più anziano in carica in caso si tratti di consigliere uscente e, sussidiariamente, il più anziano d'età.

Art. 46

Assunzione delle cariche e passaggio delle consegne

1. I neo-eletti entrano in carica all'atto della proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea.
2. Il passaggio delle consegne al nuovo Presidente eletto deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi.

Art. 47

Commissariamento

1. Il Consiglio Federale può disporre il commissariamento di un Comitato e conseguentemente la decadenza del Presidente e del Consiglio nel caso previsto dall'art. 42 comma 8 dello Statuto.

<p style="text-align: center;">Art. 48 Assemblee territoriali</p> <p>1. Copie della convocazione e dell'ordine del giorno devono essere trasmessi alla FIS. 2. Le Assemblee territoriali sono indette dal Consiglio Territoriale di competenza, che nomina i tre componenti della Commissione Verifica Poteri tra i tesserati del territorio non candidati. 3. Sugli atti assembleari il Consiglio Federale esercita un controllo di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 49 Conferimento di deleghe</p> <p>1. In caso di assenza o di impedimento ad intervenire, i Presidenti degli Affiliati possono farsi rappresentare in Assemblea da un componente del Consiglio Direttivo della propria società con mandato di rappresentanza o delegare il rappresentante di altro Affiliato con diritto di voto secondo quanto previsto dall'art. 43 comma 7 dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 50 Comunicazione del verbale</p> <p>1. Il Presidente eletto deve trasmettere alla Segreteria Federale il verbale relativo ai lavori dell'Assemblea territoriale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nei 15 giorni successivi a quello di effettuazione dell'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE II</p> <p style="text-align: center;"><u>Le cariche</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 51 Durata delle cariche</p> <p>1. Gli Organi territoriali sono eletti all'inizio di ogni quadriennio olimpico e per la durata dello stesso. 2. I Delegati Regionali e Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale; la nomina ha durata quadriennale in coincidenza con il quadriennio olimpico. 3. Le cariche possono essere rinnovate, nei limiti di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52 Votazioni</p> <p>1. Le votazioni per tutte le cariche territoriali devono avere luogo separatamente e a scrutinio segreto; quelle del Presidente e dei membri del Consiglio con votazioni separate e successive.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 Eleggibilità alle cariche</p> <p>1. L'eleggibilità alle cariche è disciplinata dallo Statuto e, ove non diversamente specificato, dalle norme di cui al libro VIII del presente Regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 Candidature</p> <p>1. Per concorrere a cariche elettive territoriali deve essere posta formale candidatura, ai sensi</p>

degli artt. 59 e 61 dello Statuto e con le modalità di cui agli artt. 96 e seguenti del presente Regolamento. Le candidature a componenti dei rispettivi Organi e dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali devono pervenire all'indirizzo e nella forma indicati sull'avviso di convocazione dell'Assemblea almeno 20 giorni prima del suo svolgimento.

2. L'Organo territoriale verifica i requisiti dei candidati provvedendo a richiedere alla Segreteria Generale un parere vincolante per i casi di esclusione. Le esclusioni sono comunicate agli interessati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

Art. 55

Impugnazione per mancato accoglimento delle candidature e dei risultati delle Assemblee elettive

1. L'elenco delle candidature deve essere pubblicato sul sito internet almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva

1. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 1.

2. Tali soggetti, nonché il Procuratore federale possono ricorrere al tribunale federale nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento CONI per le impugnazioni avverso le tabelle voti e le candidature, così come previsto dall'art. 18 comma 2 dello Statuto federale.

3. Il Presidente Regionale all'inizio dell'Assemblea comunica l'elenco definitivo con i nomi dei candidati.

Art. 56

Decadenza dalle cariche

1. Da tutte le cariche territoriali si decade nei casi previsti dallo Statuto.

2. Il Consiglio Federale può disporre la decadenza dalla carica del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale per persistente inosservanza dello Statuto o dei regolamenti, gravi irregolarità amministrative, omissioni nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Consiglio Regionale o il Delegato Regionale possono proporre al Consiglio Federale la decadenza dalla carica di Delegato Provinciale fornendone adeguata giustificazione.

SEZIONE III

L'Assemblea Territoriale

Art. 57

Composizione

1. L'Assemblea Regionale è il massimo Organo territoriale nell'ambito della Regione ed è composta dai rappresentanti in Assemblea delle rispettive categorie, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto.

2. In relazione al diritto di voto si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 dello Statuto.

3. I rappresentanti degli Affiliati che non hanno diritto di voto possono presenziare come semplici osservatori.

4. Nelle Assemblee territoriali è preclusa la presenza a chiunque risulti soggetto a squalifica o inibizione alla data di svolgimento dell'Assemblea, nonché a chi versi in stato di morosità nei confronti della FIS per quote associative di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

Art. 58

Attribuzioni dell'Assemblea Territoriale

1. Le attribuzioni dell'Assemblea sono definite dall'art. 44 dello Statuto.

Art. 59

Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente presiede il Comitato Regionale; rappresenta la FIS nel territorio secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.
2. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro 15 giorni dalla comunicazione della legittimità dell'elezione da parte del Consiglio Federale, i documenti e i beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 60

Relazione del Presidente

1. La relazione annuale del Presidente sulla gestione del Comitato deve contenere, oltre agli argomenti di carattere tecnico, promozionale e organizzativo, il rendiconto ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 46, comma 3 lettera d) dello Statuto e le previsioni di spesa relativi allo stanziamento disposto dalla FIS.

Art. 61

Compiti del Presidente del Comitato Regionale

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 45 dello Statuto, il Presidente del Comitato Regionale:
 - a) cura a livello regionale i rapporti con gli Enti Pubblici del suo territorio e con ogni altro organismo competente per l'attività sportiva;
 - b) cura i rapporti con il Consiglio Federale;
 - c) fornisce notizie periodiche al Consiglio Federale e in ogni caso invia la relazione sull'attività svolta dal Comitato;
 - d) certifica la sussistenza dei requisiti disposti dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 3 del presente Regolamento, sottoscrivendo le apposite domande di affiliazione o riaffiliazione.
 - e) cura la gestione amministrativa e contabile nei limiti delle risorse finanziarie proprie e degli stanziamenti disposti dal Consiglio federale.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale non possono percepire compensi, fatte salve, per i soli Presidenti, le indennità come previsto dallo Statuto Federale, entro i limiti stabiliti dalla legge e nella misura indicata dalle disposizioni Federali; Spettano al Presidente e ai componenti del Consiglio Regionale i rimborsi delle spese sostenute nell'ambito della carica istituzionale secondo le normative in vigore.

SEZIONE IV

Il Consiglio Regionale

Art. 62

Costituzione e composizione

1. Devono essere costituiti Consigli Regionali in ogni Regione in cui esistono almeno 10 Affiliati aventi diritto di voto.
2. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da 5

a 6, dei quali un Atleta ed un Tecnico federale secondo le previsioni dell'art. 46 dello Statuto.

3. Il Consiglio Regionale si riunisce, almeno 4 volte l'anno, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza, con la presenza della metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

4. I verbali del Consiglio Regionale e la afferente documentazione sono inviati alla Federazione entro i 30 giorni successivi alla riunione.

5. Per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dallo Statuto per il Consiglio Federale.

6. Ove il numero degli Affiliati aventi diritto di voto scenda al di sotto di dieci, il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico.

Art. 63

Compiti del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale:

a) nei limiti della propria consistenza numerica il Consiglio Regionale elegge al suo interno il Vicepresidente e nomina il Segretario del Comitato ed il Responsabile per la Promozione e la Propaganda;

b) propone al Consiglio Federale per l'attività del Comitato un preventivo di spesa, nell'ambito degli stanziamenti annualmente assegnati;

c) mantiene il collegamento con il Consiglio Federale per il controllo su Comitati Provinciali, Delegati Provinciali e Affiliati;

d) delibera, nei limiti delle deleghe concesse dal Consiglio Federale;

e) delibera nei limiti delle disponibilità concesse e di concerto con il Consiglio Federale, su iniziative di promozione e propaganda;

f) delibera su ogni altro argomento, che non sia di competenza del Consiglio Federale, posto all'ordine del giorno dal Presidente o da almeno la metà dei Consiglieri;

g) propone iniziative di aggiornamento per Dirigenti, Tecnici federali e Ufficiali di Gara;

h) stabilisce le sedi e compila il calendario delle gare regionali istituzionali nel rispetto di quello nazionale, informandone prontamente la Segreteria federale, mentre le richieste relative a tutte le altre competizioni e manifestazioni, corredate dal proprio parere, devono ricevere il preventivo assenso del Consiglio Federale; concorda altresì con gli altri Consigli Regionali interessati lo svolgimento delle gare interregionali;

i) riferisce al Consiglio Federale su ogni attività o fatto di interesse della Federazione;

l) cura che gli Affiliati nell'ambito della Regione siano in regola sia con i loro obblighi verso la Federazione, sia nell'organizzazione delle manifestazioni schermistiche di qualsiasi genere;

m) coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

n) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati della Regione;

o) collabora, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

p) collabora con l'Organo regionale del Comitato Italiano Paralimpico;

q) trasmette al Consiglio Federale, per il controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale Elettiva;

r) osserva ed applica le norme federali, attuando, i provvedimenti del Presidente della FIS, le deliberazioni e decisioni del Consiglio Federale.

Art. 64

Incarichi

1. All'interno del Consiglio possono essere assegnati altri incarichi relativi a:
 - a) rapporti con gli altri Enti Pubblici ricadenti nella giurisdizione del Comitato Regionale;
 - b) rapporti con i Delegati Provinciali;
 - c) collaborazione con il Tecnico federale Regionale se nominato dal Consiglio Federale;
 - d) collaborazione con il Delegato Regionale G.S.A.;
 - e) ricerca di sponsor;
 - f) programmazione e organizzazione dei Campionati Regionali;
 - g) collaborazione per le organizzazioni di tutte le altre gare che si svolgono nel territorio di competenza;
 - h) controllo delle affiliazioni e tesseramenti;
 - i) rapporti con i mezzi di informazione.

Art. 65

Compiti del Segretario del Consiglio Regionale

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, a titolo gratuito, ha i compiti che gli vengono demandati dal Presidente e dal Consiglio Regionale.

Art. 66

Responsabile Regionale per la Promozione e la Propaganda

1. Il Responsabile per la Promozione e la Propaganda deve attuare tutte le iniziative deliberate in materia dal Consiglio Regionale ed approvate dalla FIS, nonché collaborare a quelle deliberate dal Consiglio Federale.

Art. 67

Incaricato Regionale per l'Affiliazione ed il Tesseramento

1. Il Consiglio può individuare al suo interno un incaricato che:
 - a) verifichi, congiuntamente al Presidente, la completa rispondenza ai requisiti statuari e regolamentari delle domande di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento degli Affiliati e dei Tesserati;
 - b) collabori col Presidente del Comitato Regionale per la verifica dell'esistenza dei requisiti disposti dall'art. 4 dello Statuto e 3 del presente Regolamento segnalando ogni irregolarità;
 - c) provveda all'inoltro alla Segreteria Federale delle pratiche relative all'affiliazione, riaffiliazione ed al tesseramento degli Affiliati e dei Tesserati;
 - d) collabori con il Consiglio Federale per acquisire tutte le notizie e gli atti necessari alla valutazione di contenziosi che vengano ad instaurarsi fra i Tesserati e gli Affiliati, cooperando a dirimere eventuali controversie;
 - e) verifichi l'effettiva esistenza dei requisiti di partecipazione alle competizioni regionali.

Art. 68

Controllo sulle deliberazioni

1. I verbali delle riunioni del Consiglio Regionale, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, debbono essere approvati immediatamente.
2. Le delibere di urgenza debbono essere espressamente qualificate come tali per divenire immediatamente esecutive. Entro il 15 settembre di ogni anno deve essere trasmessa al Consiglio Federale una relazione del Presidente relativa alle attività programmate corredata delle previsioni di spesa.
3. Con il rendiconto annuale è trasmessa al Consiglio Federale una relazione sulle attività svolte dal Comitato.
4. Le delibere immediatamente esecutive devono essere trasmesse senza ritardo alla Segreteria Federale.

Art. 69

Pubblicità

1. Il Consiglio Regionale deve dare tempestivamente pubblicità agli Affiliati delle delibere assunte e di quelle che il Consiglio Federale lo incarica di diffondere.

Art. 70

Approvazione dei programmi

1. I programmi relativi all'attività agonistica, promozionale e di propaganda devono essere approvati dal Consiglio Federale.

SEZIONE V

Il Delegato Regionale

Art. 71

Nomina del Delegato Regionale

1. Nelle Regioni dove non sono presenti almeno 10 Affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Art. 72

Compiti del Delegato Regionale e dei Delegati Provinciali di Trento e Bolzano

1. La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti nell'art. 47 dello Statuto.

2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:

a) contribuire, nell'ambito della sua Regione alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle già esistenti;

b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;

c) intervenire nell'interesse della FIS e degli Affiliati, presso l'Area Territorio e Promozione del CONI, l'organizzazione territoriale del Comitato Italiano Paralimpico e le Autorità locali; d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;

e) al termine di ogni anno predisporre una dettagliata relazione per il Consiglio Federale.

3. Il Delegato regionale e i Delegati provinciali di Trento e Bolzano non possono percepire compensi fatte salve le indennità come previsto dallo Statuto federale, entro i limiti stabiliti dalla legge e nella misura indicata dalle Disposizioni Federali ; inoltre spettano loro i rimborsi delle spese sostenute nell'ambito della carica istituzionale secondo le normative in vigore.

Art. 73

Compiti del Delegato Provinciale

1. Il Delegato Provinciale ha i seguenti compiti:

a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle già esistenti;

b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa e programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;

c) coordinare le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

- d) tenere aggiornati gli elenchi degli Affiliati della Provincia;
- e) intervenire, nell'interesse della FIS e degli Affiliati, presso l'Area Territorio e Promozione del CONI e le Autorità locali;

LIBRO V

LE STRUTTURE FEDERALI CENTRALI

SEZIONE I

Commissioni e Gruppi di Lavoro

Art. 74

Requisiti e durata in carica di componenti delle Commissioni

1. Possono essere nominati solo i tesserati alla FIS che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) essere maggiorenni;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. Rimangono fermi i divieti alla nomina dei soggetti elencati all'art. 59, commi 1 e 2 dello Statuto, nonché la decadenza di cui all'art. 56 del presente Regolamento Organico.

SEZIONE II

La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali

Art. 75

Compiti della Consulta

1. La Consulta, di cui agli articoli 16 e 50 dello Statuto ha natura consultiva e propositiva in relazione a tutte le problematiche aventi rilevanza sovragregionale.
2. Essa opera attraverso un Coordinatore Nazionale, così come previsto dall'art. 50 comma 3 dello Statuto, e tre Coordinatori di area, Nord, Centro e Sud, nominati dal Presidente della FIS, sentite le indicazioni dei suoi componenti ed il Consiglio Federale.
3. La Consulta:
 - a) fornisce pareri e indicazioni, acquisisce informazioni e formula proposte in materia di promozione ed organizzazione territoriale di carattere sovragregionale;
 - b) d'intesa con i Comitati Regionali e con il Consiglio Federale, collabora al coordinamento delle attività agonistiche e promozionali di carattere interregionale, anche nell'ambito dei progetti scherma/scuola;
 - c) è a disposizione del Presidente, del Consiglio Federale e delle Commissioni Federali in relazione alle materie di rispettiva competenza;
 - d) elabora e propone al Presidente ed al Consiglio Federale progetti con valenza sovragregionale da attuarsi nell'ambito delle rispettive competenze;
 - e) promuove la diffusione di iniziative di singoli Comitati Regionali che possano rappresentare motivo di mutuo interesse o sinergia con gli altri ambiti territoriali.

SEZIONE III

La Lista Tecnica Federale e i Collaboratori

Art. 76

La Lista Tecnica Federale

1. La Lista Tecnica è l'elenco, costituito presso la Federazione Italiana Scherma, dei Tecnici federali tesserati alla Federazione che svolgono attività di insegnamento della scherma.
2. L'inserimento nella Lista Tecnica è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di Tecnico federale di III o di II Livello di scherma olimpica, paralimpica e storica validamente riconosciuto dalla FIS,
 - b) svolgimento di effettivo insegnamento della scherma da almeno sei mesi presso almeno un Affiliato, comprovato dalla dichiarazione del medesimo;
3. La mancanza del requisito di cui al punto b) non potrà protrarsi per più di dodici mesi.
4. Sono altresì inseriti nella Lista Tecnica i Tecnici federali ai quali la FIS abbia attribuito incarichi federali, anche in assenza di un rapporto con un Affiliato.

Art. 77

I Collaboratori della Federazione

1. Il Consiglio Federale può istituire, con delibera che ne definisca i requisiti, elenchi di collaboratori tecnici qualificati in diverse attività, quali, in via non esclusiva, quelle dei Tecnici delle armi e dei materiali, dei Preparatori Atletici, dei Fisioterapisti. Essi possono essere tesserati tramite un Affiliato o direttamente.
2. Il Consiglio Federale stabilisce le condizioni per l'appartenenza a detti elenchi anche di non tesserati che, in possesso dei requisiti professionali, collaborino abitualmente con la FIS.
3. Gli iscritti agli elenchi di cui al precedente punto 1 non hanno diritto di voto e non possono essere eletti come rappresentanti dei Tecnici federali.

LIBRO VI

IL GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE

SEZIONE I

Regolamentazione del Gruppo Schermistico Arbitrale

Art. 78

Scopi e sede

1. Il GSA, che ha sede in Roma, presso la FIS, ha lo scopo di reclutare, organizzare, addestrare, designare gli Ufficiali di Gara disciplinandone l'attività e curando la esatta applicazione dei Regolamenti di gara.
2. Sono Ufficiali di Gara gli Arbitri, i Direttori di Torneo, i Delegati Arbitrali e gli Aspiranti Arbitri quando impegnati.
3. Gli Ufficiali di Gara sono raggruppati nel Gruppo Schermistico Arbitrale (GSA), all'attività del quale sovrintende la Commissione Arbitrale.
4. I componenti della Commissione Arbitrale non possono ricoprire il ruolo di Arbitro e di Direttore di Torneo. I componenti della Commissione Arbitrale possono ricoprire il ruolo di

Direttore di Torneo in presenza di situazioni di necessità ed urgenza non altrimenti risolvibili.

Art. 79

Organizzazione del GSA

1. Provvedono al funzionamento del GSA:

- a) la Commissione Arbitrale;
- b) il Segretario, nominato fra i componenti della Commissione Arbitrale, di cui esegue le direttive. La durata dell'incarico del Segretario non può superare la durata in carica della Commissione che lo ha nominato;
- c) i Delegati Regionali del GSA.

2. Fanno parte del GSA i componenti della Commissione Arbitrale, gli Ufficiali di Gara e i computeristi.

3. Le convocazioni degli Ufficiali di Gara per le gare internazionali, nazionali e zonali sono predisposte dalla Commissione Arbitrale.

4. I Delegati Regionali vengono nominati dal Consiglio Federale sentiti la Commissione Arbitrale e l'Organo regionale competente e rimangono in carica per un quadriennio olimpico, fatto salvo il diritto di revoca da parte del Consiglio Federale.

Art. 80

Delegato regionale GSA

1. Il Delegato Regionale GSA:

- a) deve risultare tesserato alla FIS ed iscritto in uno degli Albi previsti dal GSA;
- b) può esercitare l'attività di Arbitro e di Direttore di Torneo al di fuori della Regione di appartenenza;
- c) convoca, per iscritto, alle gare regionali e interregionali che si svolgono nel territorio di competenza i Direttori di Torneo, gli Arbitri, gli Aspiranti Arbitri e i computeristi, iscritti ai rispettivi Albi Federali, nel rispetto dei criteri di merito, turnazione e del numero degli iscritti. Deve tempestivamente informare il Presidente del Comitato regionale di tali convocazioni;
- d) presenza alle competizioni schermistiche del proprio territorio. Qualora non possa presenziare, deve nominare un suo sostituto, da individuare tra i membri della Direzione di Torneo designata;
- e) alla fine di ogni gara regionale ed interregionale ufficiale, disputata nel territorio di sua competenza, deve, entro il termine di ventiquattro ore, inviare alla Segreteria della Commissione Arbitrale l'apposito referto arbitrale, debitamente compilato in ogni sua parte; in caso di sua assenza, deve provvedere il sostituto;
- f) collabora con il Comitato regionale alla stesura del calendario gare ed alla programmazione delle spese relative all'attività arbitrale;
- g) deve redigere un'accurata relazione da inviare, entro il 30 giugno, alla Commissione Arbitrale e, per conoscenza, alla Segreteria Federale, articolata nei seguenti punti:
 1. analisi sulla programmazione delle gare;
 2. valutazioni relative al personale impiegato per la conduzione delle gare, con proposte di promozione, declassamenti o mantenimenti in fascia;
 3. riepilogo sulle designazioni del personale utilizzato per la conduzione delle gare;
 4. suggerimenti e proposte volti al miglioramento dell'attività arbitrale, con particolare riferimento ai corsi di formazione e perfezionamento;
- h) si occupa della formazione facendo riferimento ai programmi didattici elaborati dalla Commissione Arbitrale;

- i) recluta-gli Aspiranti Arbitri;
- l) svolge, nel rispetto dei programmi didattici elaborati dalla Commissione Arbitrale, corsi di formazione per Aspiranti Arbitri e Direttori di Torneo regionali e di aggiornamento per gli Arbitri e Direttori di Torneo Regionali della regione di competenza;
- m) attesta l'attività arbitrale degli Aspiranti Arbitri e dei Direttori di Torneo regionali attraverso la relazione di cui al punto g) del presente articolo;
- n) presenta gli Aspiranti Arbitri e i Direttori di Torneo regionali candidati all'esame per Arbitro o Direttore di Torneo nazionale, allegando relazione sull'attività di formazione e sulle convocazioni dei candidati.
- o) svolge gli esami per Aspiranti Arbitri e Direttori di Torneo regionali della regione di competenza;
- p) in accordo con la Segreteria, con il Comitato Regionale e con la Commissione arbitrale, può avvalersi del supporto della Commissione arbitrale, di ufficiali di gara di comprovata esperienza e di tecnici per lo svolgimento dei corsi di formazione.

SEZIONE II

Qualifica e funzione degli arbitri

Art. 81

Gli Arbitri

1. Viene definito Arbitro il soggetto direttamente tesserato alla FIS ed inserito nell'Albo GSA, sezione Arbitri, previo superamento del relativo esame.
2. I requisiti per esercitare l'attività in qualità di Arbitro sono:
 - a) essere tesserato direttamente alla FIS;
 - b) essere iscritto nella sezione degli Arbitri dell'Albo GSA;
 - c) avere versato alla FIS la quota annuale di iscrizione al GSA.
3. Gli Arbitri si dividono in:
 - a) Arbitri Internazionali (riconosciuti dalla FIE o dall'IWAS per il settore paralimpico);
 - b) Arbitri Nazionali.
4. Il tesseramento al GSA deve essere effettuato per l'intera annata agonistica. La quota di tesseramento è fissata dal Consiglio Federale.
5. L'Arbitro, al momento dell'iscrizione nella relativa sezione dell'Albo GSA di cui al comma 2 lettera b), accetta le norme disciplinari dello Statuto e dei regolamenti della FIS.
6. La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale e periferica e con ogni carica sociale.
7. Gli Arbitri internazionali che sono anche tecnici federali di scherma presso un Affiliato possono praticare l'attività di Arbitro esclusivamente in campo internazionale.
8. Le incompatibilità con le cariche federali e sociali previste all'art. 60 dello Statuto non si applicano agli Arbitri che operano esclusivamente in competizioni internazionali.
9. L'Arbitro, che intenda partecipare a gare federali come atleta, deve essere tesserato presso un Affiliato ai soli fini agonistici. L'Arbitro non può partecipare come atleta a gare federali in cui sia stato designato come Arbitro.

Art. 82

Elenco Federale

1. Chi intende svolgere attività arbitrale deve essere inserito nella relativa sezione dell'Albo GSA.
2. L'inserimento è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione.

3. All'esame di abilitazione, indetto di norma annualmente, potranno, nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dalla Commissione Arbitrale, partecipare i candidati indicati dai Delegati Regionali GSA e che abbiano svolto con profitto la funzione di Aspirante Arbitro nella stagione agonistica di svolgimento dell'esame e nell'intera stagione agonistica precedente.
4. L'inserimento-nella relativa sezione dell'Albo GSA vale per tutta la stagione agonistica e le incompatibilità legate alla qualifica di arbitro valgono dal momento del tesseramento.
5. Sono cause di esclusione dalla sezione dell'Albo GSA:
 - a) il giudizio di inidoneità della Commissione Arbitrale;
 - b) le dimissioni dal GSA;
 - c) non avere risposto per almeno tre volte, anche non consecutive, nella stessa stagione agonistica, ad una convocazione senza giustificato motivo;
 - d) aver compiuto il sessantesimo anno d'età.
6. Coloro che, per una o più stagioni agonistiche, non sono stati iscritti per le ragioni di cui al precedente comma 5 lettere b) e c), per essere nuovamente iscritti in una delle sezioni dell'Albo GSA dovranno essere in regola con il tesseramento ed aver svolto attività arbitrale, con profitto, in almeno due gare regionali o interregionali. Successivamente, potranno presentare domanda alla Commissione Arbitrale che, sentito il parere tecnico del Delegato GSA di riferimento, valuterà il reinserimento nell'elenco degli Arbitri.

Art. 83

L'Aspirante Arbitro

1. Si definisce Aspirante Arbitro il tesserato alla Federazione per il tramite di un Affiliato che intenda svolgere un'attività di praticantato nel settore arbitrale.
I requisiti per l'ammissione allo svolgimento dell'attività di praticantato sono:
 - a. essere tesserati alla FIS per il tramite di un Affiliato;
 - b. il compimento, nell'anno solare di inizio della pratica arbitrale, del sedicesimo anno di età;
 - c. la partecipazione ai corsi di formazione per Aspiranti Arbitri organizzati dai Comitati Regionali di appartenenza in accordo con i Delegati GSA;
 - d. la partecipazione, con esito positivo, agli esami per Aspiranti Arbitri tenuti dal Delegato GS.
2. Il tesseramento al GSA deve essere effettuato per l'intera annata agonistica. Per gli Aspiranti Arbitri minorenni il modulo d'iscrizione, contenente espressa assunzione di responsabilità, dovrà essere sottoscritto dal titolare della responsabilità genitoriale.
La quota di tesseramento è fissata dal Consiglio Federale.
3. L'Aspirante Arbitro non ha incompatibilità statutarie; gli è soltanto preclusa la possibilità di essere contemporaneamente atleta nello stesso torneo in cui è impegnato come Ufficiale di gara salvo caso di necessità per cui potrà essere impiegato, in qualità di Aspirante Arbitro nella stessa competizione ma non nei giorni in cui compete come atleta. La necessità dovrà essere manifestata dal Delegato Regionale GSA con conseguente autorizzazione da parte della Commissione Arbitrale.
4. L'Aspirante Arbitro è inserito in un apposito elenco rivisto annualmente e gestito dalla Commissione Arbitrale di concerto con i Delegati Regionali.
5. Qualora l'Aspirante Arbitro sia dichiarato inidoneo dal Delegato Regionale o dalla Commissione Arbitrale, non verrà reinserito nell'elenco in sede di rinnovo annuale.
6. L'Aspirante Arbitro può essere convocato, a discrezione del proprio Delegato Regionale, nelle gare regionali e interregionali. In via eccezionale e per esigenze organizzative della Segreteria Federale, la Commissione arbitrale può impiegare l'Aspirante Arbitro maggiorenne in gare nazionali.
Il Delegato Regionale, previa autorizzazione della Commissione Arbitrale, può autorizzare l'Aspirante Arbitro a partecipare a gare internazionali alle quali sia stato invitato.

Art. 84

Arbitraggio delle manifestazioni sportive

Nelle gare internazionali, nei Campionati Italiani e in altre gare nazionali possono operare solo arbitri di cui all'articolo 82 comma 1, fatto salvo quanto riportato dall'articolo 83 comma 6.

Art. 85

Arbitri Internazionali

Gli Arbitri iscritti nell'Albo GSA, sezione degli Arbitri Internazionali e prescelti dalla Commissione Arbitrale hanno la possibilità di sostenere gli esami indetti dalla FIE o dall'IWAS per l'acquisizione della qualifica, rispettivamente, di Arbitro Internazionale o di Arbitro Internazionale IWAS. La partecipazione a detti esami è regolata dalle norme contenute nel regolamento amministrativo della FIE e dell'IWAS.

SEZIONE III

La Direzione di Torneo

Art. 86

Funzioni della Direzione di Torneo

1. Per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche, recependo quanto previsto nel Regolamento Tecnico per le prove di scherma emanato dalla F.I.E., la FIS si avvale dei Direttori di Torneo, che dirigono le attività di arbitri, organizzatori, computeristi, tecnici delle armi, medici, cartellonisti convocati per la competizione.
2. La Direzione di Torneo, entro ventiquattro ore dalla conclusione della gara, deve inviare alla Segreteria Federale il rapporto sullo svolgimento della competizione segnalando, con le modalità previste dal vigente Regolamento di Giustizia, eventuali irregolarità, infrazioni disciplinari e illeciti sportivi.

Art. 87

Il Direttore di Torneo nazionale

1. Può ricoprire la carica di Direttore di Torneo nazionale il tesserato che abbia partecipato al corso indetto dalla FIS e abbia superato l'esame di Direttore di Torneo.
2. La partecipazione al corso, di cui al precedente comma, avviene su proposta del Delegato GSA della regione di appartenenza o della Commissione Arbitrale. I requisiti di ammissione sono definiti dal successivo art. 90 comma 5.

Art. 88

Requisiti del Direttore di Torneo nazionale

1. I requisiti del Direttore di Torneo sono:
 - a) essere tesserato direttamente alla FIS;
 - b) essere iscritto nell'apposita sezione dell'Albo GSA;
 - c) aver pagato la quota d'iscrizione annuale al GSA;
 - d) aver compiuto il diciottesimo anno d'età.

Art. 89

Albo nazionale GSA: sezione dei Direttori di Torneo

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'Albo nazionale GSA, sezione dei Direttori di Torneo, i tesserati che abbiano partecipato con esito positivo a un corso per Direttore di Torneo indetto dalla FIS e abbiano superato l'esame di cui all'art. 87 comma 1.
2. I Delegati Regionali GSA che abbiano ultimato un quadriennio olimpico di mandato possono fare richiesta di iscrizione nella sezione dei Direttori di Torneo dell'Albo GSA senza partecipare al corso nazionale e sostenere il relativo esame.
3. La sezione dell'Albo GSA è costantemente aggiornata dalla Segreteria Federale, che provvede anche a diramare le convocazioni per le gare nazionali e zonali su proposta della Commissione Arbitrale.

Art. 90

Il Direttore di Torneo regionale

1. La designazione della Direzione di Torneo, in sede regionale e interregionale, spetta al Delegato regionale del GSA.
2. Il Delegato Regionale del GSA può ricoprire, in sede regionale e interregionale, la funzione di Direttore di Torneo esclusivamente in casi di urgenza.
3. Il Delegato Regionale del GSA non può svolgere attività arbitrale nell'ambito della propria regione, salvo in casi di urgenza e al solo fine di risolvere problematiche connesse al rispetto dei tempi di gara;
4. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere oggetto di apposita relazione da consegnare alla Commissione Arbitrale.
5. Per acquisire la qualifica di Direttore di Torneo regionale occorre:
 - a. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - c. aver partecipato al corso di formazione organizzato dal Comitato Regionale di appartenenza, in accordo con il Delegato GSA;
 - d. aver superato gli esami per Direttore di Torneo regionale, tenuti dal Delegato GSA.
6. Superato l'esame, i nuovi Direttori di Torneo regionale dovranno presentare il "modulo di tesseramento" al proprio delegato GSA, che lo inoltrerà alla Segreteria federale.
Il Direttore di Torneo regionale, al termine di un biennio di ininterrotta attività, su proposta del Delegato Regionale, potrà essere ammesso a partecipare al corso per Direttore di Torneo nazionale.

Art. 91

Computeristi

1. Le Direzioni di Torneo si avvalgono di computeristi designati a livello nazionale e zonale, fra coloro che sono inseriti nell'apposita sezione dell'Albo GSA, dalla Segreteria Federale. A livello regionale e interregionale, i computeristi vengono designati dal Delegato GSA.
2. I computeristi devono essere tesserati alla FIS; devono aver partecipato a un corso sull'uso dei sistemi informatici e sui regolamenti federali promosso e organizzato dalla FIS.
3. I computeristi non possono partecipare come atleti o come accompagnatori nelle gare in cui sono stati designati.

SEZIONE IV

Norme di funzionamento

Art. 92

Compiti della Commissione Arbitrale

1. I componenti della Commissione Arbitrale, presenti nelle competizioni in veste di Delegati Arbitrali, sovrintendono all'attività della Direzione di Torneo e degli Arbitri e ne valutano l'operato. I Delegati Arbitrali provvedono, in collaborazione con la Direzione di Torneo, alla designazione degli Arbitri alle varie fasi delle gare.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, in ambito regionale ed interregionale, dal Delegato regionale GSA.
3. La Commissione Arbitrale sviluppa i programmi didattici per i corsi di formazione svolti dai Delegati Regionali e per i corsi di formazione nazionali; al suo interno, nomina i componenti della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione per Arbitri e Direttori di Torneo nazionali.
4. I componenti della Commissione Arbitrale possono compiere funzione di docente a supporto dei Delegati Regionali GSA durante i corsi regionali di formazione.

Art. 93

Convocazioni e rinunce

1. Agli Ufficiali di Gara e computeristi convocati in sede e fuori sede competono il compenso ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

2. Gli Ufficiali di Gara e i computeristi sono tenuti, salvi i casi di oggettivo impedimento, a svolgere le loro funzioni nelle manifestazioni alle quali sono convocati e ad attenersi alle prescrizioni indicate dalla Segreteria Federale.
3. Gli Ufficiali di Gara e i computeristi sono tenuti ad intervenire ad ogni riunione di carattere tecnico indetta dalla Commissione Arbitrale.
4. Sia l'accettazione che il rifiuto della convocazione devono essere comunicati tempestivamente alla Commissione Arbitrale.
5. I convocati devono presentarsi all'ora stabilita sul luogo di gara, nella tenuta prescritta e con l'attrezzatura necessaria mettendosi a disposizione della Direzione di Torneo.
6. Gli Ufficiali di Gara e i computeristi devono attenersi alle norme di comportamento fissate dal Consiglio Federale.

Art. 94

Revisione

1. Le decisioni della Commissione Arbitrale e le proposte del Delegato Regionale possono essere riesaminate ed eventualmente modificate dal Consiglio Federale.

LIBRO VII

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 95

Compiti del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale assolve alle funzioni statutarie e delegate, avvalendosi del personale della Federazione e attribuendo deleghe operative ai responsabili dei vari settori, controllandone l'operato.
2. Riferisce al Presidente sull'andamento del suo ufficio, informandolo tempestivamente di ogni fatto rilevante.
3. Cura la preparazione e lo svolgimento delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza redigendone i verbali con ordine e tempestività.
4. Sovrintende alle convocazioni delle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro d'intesa con i rispettivi Presidenti.
5. E' l'interlocutore ufficiale degli Affiliati, degli Organi Federali e delle Strutture centrali e territoriali secondo il disposto dell'art. 16 dello Statuto.
6. Si attiva affinché il bilancio consuntivo sia messo a disposizione degli Affiliati nei termini statutari.
7. Custodisce presso il suo ufficio e cura l'aggiornamento del testo dello Statuto, del Regolamento Organico e delle altre normative federali.

LIBRO VIII

PROCEDURE ELETTORALI

SEZIONE I

Eleggibilità

Art. 96

Candidature

1. La candidatura, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, deve essere presentata, a pena di nullità, per iscritto e contenere il nome del candidato e la carica per la quale viene proposta. Il candidato deve inoltre dichiarare la inesistenza di motivi ostativi all'elezione. Le dichiarazioni di sostegno, ai sensi dell'art. 61 comma 3 e seguenti dello Statuto, devono essere presentate per iscritto e corredate dal documento d'identità del firmatario.
2. Le candidature devono pervenire alla Segreteria della FIS se trattasi di carica centrale, ovvero, ai Comitati Regionali se trattasi di carica territoriale, a mezzo lettera a mano o tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 97

Compilazione delle liste e accertamento dei requisiti di eleggibilità

1. La Segreteria Federale per l'elezione alle cariche centrali o all'Organo territoriale competente provvede alla compilazione delle liste nel rispetto degli artt. 59, 60 e 62 dello Statuto. Dette liste vengono pubblicate nelle forme stabilite dagli artt. 18 comma 2 e 61 comma 1 dello Statuto.
2. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità è di competenza della Segreteria Federale o dell'Organo territoriale competente che provvedono, nei cinque giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle candidature, a darne avviso agli interessati. La Segreteria Federale riferisce al Consiglio Federale l'esito degli accertamenti in occasione della prima seduta utile.
3. Le liste definitive sono consegnate al Presidente dell'Assemblea il quale ne dà lettura in aula. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Art. 98

Documentazione dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali centrali

1. Entro 15 giorni dall'elezione l'interessato deve depositare o inviare alla Segreteria Federale o dell'Organo territoriale competente i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, da comprovarsi anche a mezzo di idonee dichiarazioni sostitutive.
2. Quanto sopra previsto si applica anche a coloro che subentrano nella carica a seguito di dimissioni, cessazione, decadenza dichiarata o altre cause.

Art. 99

Opzione

1. Nell'ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 60 dello Statuto, la dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale nel termine previsto dal comma 8 del citato articolo.

<p>Art. 100 Rinnovo</p>
<p>1. I componenti gli Organi federali, centrali e territoriali, possono essere rieletti o rinominati, nei limiti di quanto disposto dallo Statuto Federale.</p>
<p>Art. 101 Decadenza e dimissioni</p>
<p>1. La decadenza dalle cariche centrali e territoriali è dichiarata dal Consiglio Federale; avverso tale dichiarazione l'interessato può proporre ricorso allo stesso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.</p> <p>2. Le dimissioni producono effetto dal momento della loro ricezione da parte della Segreteria Federale.</p> <p>3. Gli eletti o nominati in sostituzione dei soggetti decaduti o dimessi, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.</p>
<p>SEZIONE II</p> <p><u>Diritto di voto</u></p>
<p>Art. 102 Diritto di voto degli Affiliati</p>
<p>1. Ai fini dell'attribuzione del diritto di voto, è necessario che l'Affiliato abbia svolto attività sportiva ufficiale della Federazione, nei termini di cui all'articolo 17, comma 4 dello Statuto.</p>
<p>Art. 103 Diritto di voto di tecnici federali e atleti</p>
<p>1. Il numero dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici federali da eleggere si determina con il seguente metodo: verificato il numero degli Affiliati al 30 giugno precedente la convocazione dell'Assemblea, lo si divide per zero virgola settanta, arrotondando per eccesso all'unità superiore. Il numero degli Atleti e dei Tecnici federali aventi diritto di voto si determina calcolando, rispettivamente il venti e il dieci per cento, arrotondati per eccesso all'unità superiore della cifra di cui al periodo precedente.</p> <p>2. Il Consiglio federale, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto, per permettere lo svolgimento delle Assemblee territoriali elettive, stabilisce, ove possibile, per tutte le Regioni, un'unica data in cui effettuare una fase elettiva per individuare:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) i rappresentanti di Atleti e Tecnici federali nell'Assemblea Nazionale;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) i rappresentanti di Atleti e Tecnici federali nell'Assemblea Regionale.</p> <p>3. Il Consiglio Federale, con almeno trenta giorni di anticipo, rende noto il giorno della fase elettiva regionale ed il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.</p> <p>4. Le candidature devono pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fase elettiva. Le candidature nazionali devono essere inviate alla FIS, che le trasmette ai Comitati Regionali. Le altre candidature devono essere inviate direttamente ai Comitati Regionali.</p>

5. Ai sensi dell'art. 63 comma 1 dello Statuto federale, gli atleti e i tecnici chiamati ad eleggere i rispettivi rappresentanti non possono ricevere né rilasciare deleghe.
6. I rappresentanti degli Atleti, nel numero indicato dal Consiglio Federale per l'Assemblea Nazionale e Regionale, sono eletti facendo riferimento alla graduatoria regionale, eventualmente rettificata per scorrimento in modo da garantire la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti di entrambi i sessi.
7. I rappresentanti dei Tecnici federali, nel numero indicato dal Consiglio Federale per l'Assemblea Nazionale e Regionale, sono eletti facendo riferimento alla graduatoria, eventualmente rettificata per scorrimento in modo da garantire la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti di entrambi i sessi.
8. I Comitati Regionali nominano la Commissione Scrutinio del territorio composta da tre membri scelti tra tesserati non candidati ad alcuna carica elettiva. La Commissione Scrutinio predispone il materiale necessario ed organizza il seggio elettorale che deve rimanere aperto per non meno di otto ore nella giornata stabilita dal Consiglio Federale.
9. Eventuali reclami avverso l'esclusione dal diritto di voto e i risultati delle elezioni, opportunamente motivati e documentati, devono essere inviati al Tribunale federale a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente rispettivamente entro tre giorni dalla pubblicazione delle liste ed entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati dell'elezione. Fanno fede la data del timbro postale di spedizione ovvero le ricevute di accettazione e consegna in caso di comunicazione telematica.
10. Il Tribunale federale, esaminati gli atti relativi alle elezioni ed effettuati gli accertamenti del caso, decide entro i cinque giorni successivi alla ricezione degli atti. Il testo delle determinazioni assunte dal Tribunale federale deve essere inviato agli interessati a cura della Segreteria Federale.

LIBRO IX

L'ATTIVITÀ AGONISTICA

SEZIONE I

Disposizioni per l'attività agonistica

Art. 104

Ambito della normativa

1. All'inizio di ogni stagione agonistica il Consiglio Federale conferma o modifica i criteri per lo svolgimento dell'attività agonistica, definendone:
- a) la predisposizione del calendario delle gare ufficiali;
 - b) la disciplina e i criteri di partecipazione alle gare;
 - c) la formulazione delle classifiche, dei premi, dei rimborsi, e di quant'altro attinente alla materia;
 - d) le modalità di trasferimento degli atleti tra gli Affiliati.

SEZIONE II

Categorie di atleti e premi

Art. 105

Suddivisione secondo l'età

1. Gli atleti si distinguono in rapporto alla loro età in varie categorie che sono annualmente

<p>elencate e pubblicate nelle disposizioni per l'attività agonistica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 106 Computo dell'età</p> <p>1. L'appartenenza alle categorie di età è stabilita in rapporto alla stagione agonistica e resta fissa per la stessa stagione. L'inizio dell'attività agonistica non può aver luogo prima del compimento del decimo anno facendo riferimento all'anno solare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 107 Classificazione tecnica</p> <p>1. Tutti gli schermidori che svolgono attività agonistica sono inseriti nei ranking di riferimento in base ai loro risultati e secondo le disposizioni e i criteri annualmente deliberati dal Consiglio Federale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 108 Assegnazione punteggi e premi</p> <p>1. Il Consiglio Federale delibera annualmente, prima dell'inizio della stagione agonistica, i criteri relativi all'assegnazione dei punteggi ai fini delle classifiche individuali e di società, nonché dei premi per le società e per gli atleti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109 Contributi ai Gruppi Sportivi</p> <p>1. I Gruppi di cui all'art. 4 comma 4 dello Statuto sono esclusi dall'erogazione di premi di classifica e di contributi federali col subingresso degli Affiliati immediatamente successivi nelle rispettive classifiche. Tale disposizione deve essere recepita da eventuali convenzioni stipulate <i>ad hoc</i> con i medesimi Gruppi Sportivi.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE III</p> <p style="text-align: center;"><u>Le competizioni</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 110 Stagione agonistica</p> <p>1. La stagione agonistica ha inizio il primo settembre e termina il 31 agosto successivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 111 Specie di gare</p> <p>1. Le gare si dividono in prove internazionali, nazionali, zonali, interregionali, regionali e provinciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono internazionali, le gare previste nel calendario degli Enti di cui all'art. 1 comma 7 dello Statuto federale; b) sono nazionali quelle aperte agli schermidori o squadre regolarmente tesserati alla FIS; c) sono zonali e interregionali quelle aperte agli schermidori o a squadre di più Regioni regolarmente tesserati alla FIS; d) sono regionali o provinciali quelle alle quali possono partecipare solo gli atleti e le squadre tesserati per gli Affiliati della stessa Regione o della stessa Provincia. <p>2. Le gare si dividono in individuali e a squadre, maschili e femminili.</p> <p>3. Gli atleti delle società di cui all'art. 4 comma 4 dello Statuto partecipano alle gare zonali, interregionali, regionali e provinciali del territorio in cui risiede la società di allenamento.</p>

4. Sono ammesse altre forme di competizioni, purché approvate dal Consiglio Federale, per le gare internazionali, nazionali, zionali e interregionali o dal Comitato Regionale per le gare di carattere regionale o provinciale.
5. Le formule di gara sono quelle previste dal "Règlement pour les epreuves" della FIE o da altra disposizione federale.

Art. 112
Partecipazione

1. Alle gare del calendario federale possono partecipare atleti tesserati alla FIS, nonché tesserati per altra Federazione riconosciuta dalla FIE o dall'IWAS.
2. La partecipazione a competizioni individuali o a squadre, di atleti stranieri, appartenenti ad altre Federazioni, è consentita nel rispetto delle disposizioni annualmente emesse dal Consiglio Federale o a seguito di apposita autorizzazione del Consiglio Federale che provvede su specifica domanda dell'atleta.
3. Alle gare a squadre possono partecipare solo gli schermidori tesserati per uno stesso Affiliato, salvo quanto eventualmente previsto nelle disposizioni per l'attività agonistica o a specifiche deroghe in virtù del comma che precede.

Art. 113

Norme per l'organizzazione di gare o manifestazioni schermistiche

1. Gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione ad organizzare gare o manifestazioni schermistiche sono:
 - a) il Consiglio Federale per le manifestazioni internazionali, nazionali e zionali;
 - b) il Comitato Regionale della Regione di svolgimento per le manifestazioni interregionali, regionali o provinciali.
2. Gli organizzatori di gare o manifestazioni schermistiche sono tenuti a:
 - a) richiedere per tempo la necessaria autorizzazione;
 - b) trasmettere, contestualmente, copia della bozza del programma e del regolamento della gara o della manifestazione schermistica in progetto, indicando la località di svolgimento, l'orario della prova, il numero delle pedane disponibili, il materiale elettrico in possesso, necessario allo svolgimento, il preventivo di spesa ed eventuali entrate, nonché tutti gli ulteriori elementi di valutazione;
 - c) provvedere, in accordo con il Consiglio Federale o con il Comitato Regionale, all'organizzazione della prova;
 - d) assicurarsi, laddove non sia possibile farlo preventivamente per via telematica, che tutti gli iscritti siano regolarmente tesserati alla FIS;
 - e) collaborare con il Direttore di torneo per il buon svolgimento della prova;
 - f) mettere a disposizione, ove richiesto, un tecnico delle armi per la verifica delle armi e del materiale elettrico;
 - g) garantire adeguata assistenza sanitaria secondo quanto previsto dalle disposizioni per l'attività agonistica;
 - h) inviare alla Segreteria della FIS, entro dieci giorni dal termine della prova, tutta la documentazione di gara, in modo che la stessa possa provvedere all'omologazione dei risultati.
3. La totale o parziale inosservanza delle disposizioni succitate costituisce infrazione disciplinare.

<p>Art. 114</p> <p>Calendario delle prove</p> <p>1. Prima dell'inizio della stagione agonistica, il Consiglio Federale stabilisce il calendario e la formula secondo la quale sono disputate le prove ufficiali dell'attività agonistica nazionale e le direttive per l'armonizzazione del calendario regionale con quello nazionale.</p>
<p>Art. 115</p> <p>Attività territoriale</p> <p>1. Il calendario e la regolamentazione dell'attività agonistica regionale devono essere comunicati annualmente al Consiglio Federale.</p>
<p>Art. 116</p> <p>Limitazioni alla partecipazione</p> <p>1. Prima dell'inizio dell'anno schermistico, il Consiglio Federale stabilisce gli eventuali limiti di partecipazione per ciascuna categoria di atleti alle varie prove nazionali e territoriali.</p>

<p>Art. 117</p> <p>Atleti residenti all'estero</p> <p>1. Gli atleti di nazionalità italiana residenti all'estero, tesserati per un Affiliato italiano, possono prendere parte alle prove di scherma svolte in Italia.</p>
<p>Art. 118</p> <p>Atleti stranieri</p> <p>1. Gli atleti di nazionalità non italiana, tesserati per altra Federazione riconosciuta dalla FIE e dall'IWAS, possono prendere parte alle competizioni previste all'art. 111 e a quelle oggetto di convenzione, come previsto al precedente art. 112. In pari modo è regolata la partecipazione alle gare di cittadini italiani tesserati per altra Federazione.</p>
<p>Art. 119</p> <p>Tecnici federali</p> <p>1. Gli iscritti nella Lista Tecnica Federale possono partecipare all'attività agonistica nazionale e regionale.</p>
<p>Art. 120</p> <p>Prove all'estero</p> <p>1. Nessun atleta italiano può prendere parte, senza nulla-osta della Segreteria Federale, a gare individuali o a squadre organizzate all'estero.</p>
<p>LIBRO X</p> <p>NORME FINALI</p>
<p>Art. 121</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.</p>

